

Cass., civ. sez. III, del 8 aprile 2016, n. 6838

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la "violazione e falsa applicazione degli art. 301, 304 e 298 c.p.c. (art. 360 n. 3 cpc)".

La sentenza sarebbe comunque viziata perché non avrebbe rispettato la disciplina dell'interruzione del processo.

Infatti, l'art. 301 c.p.c., disponendo che ".. se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso..", sancirebbe un automatismo che sottrarrebbe l'evento ad una qualsivoglia valutazione del Giudice in merito alla rilevanza dello stesso evento sul processo.

5. Occorre partire dall'esame del secondo motivo che va accolto.

La pronuncia dà rigetto della Corte di Appello è in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza in tema di morte del procuratore costituito e interruzione del processo.

Al riguardo, infatti, questa Corte ha più volte affermato che "la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata" (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. III, 14/12/2010, n. 25234; Cass. civ. Sez. III, 30/04/2009, n. 10112, relativa ad un caso in cui l'evento riguardante il difensore era avvenuto tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la chiusura della discussione).

È stato altresì affermato che la regola sopra enunciata, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, 10/07/2015, n. 14520, in cui la Suprema Corte ha rigettato la domanda di nullità della sentenza di appello, rilevando che il periodo di sospensione del difensore dalla professione - circostanza equiparata, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., al decesso del professionista - era integralmente decorso tra l'udienza in cui era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e quest'ultima, sicché non aveva inciso su esse).

Tuttavia, nel caso di specie, nel primo grado di giudizio, vi è stata un'effettiva compressione del diritto di difesa della signora C, posto che la stessa, all'esito di un supplemento di CTU, non ha potuto formulare le proprie difese conclusionali.

Il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto, in accoglimento dell'appello della signora C, dichiarare la nullità della sentenza per la mancata interruzione automatica del processo a seguito della morte del procuratore, trattenere la causa e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello debba rimettere la causa al primo giudice (art. 353 e 354 c.p.c.).

La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; l'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 25234/2010).

Gli altri motivi sono assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo.